SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI 2ª FASCIA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO LE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

BANDITA CON

DECRETO DIRETTORIALE N. 1246 DEL 2 LUGLIO 2020

PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO IN DATA

3 LUGLIO 2020

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

23 LUGLIO 2020

(art. 6, commi 1 e 11 del bando)

Il bando è consultabile anche ai seguenti indirizzi:

http://bandi.miur.it
Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca

http://ec.europa.eu/euraxess **- Area: JOBS Unione Europea**

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Direzione II – Ricerca e Terza Missione
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione II – Assegni di ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22;

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011, n.102: "Importo minimo assegni di ricerca - art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto rettorale n. 1929 del 5 luglio 2011 e *ss.mm.ii.* con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTO l'art. 14 del Regolamento che prevede l'istituzione di assegni di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fascia, definendone i relativi importi in relazione ai requisiti di accesso fissati nei relativi bandi, alla complessità dei progetti di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere;

VISTE le richieste di attivazione di assegni inoltrate dai Responsabili dei programmi di ricerca al competente ufficio;

DECRETA

ART. 1

1. E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera B) del Regolamento, per il conferimento di assegni di 2ª fascia per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso le seguenti Strutture dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":

codice	Struttura di ricerca	Progetto di ricerca	Settore disciplinare	n. assegni	Durata assegni mesi
F2-2020-0019	Dipartimento di Management e Diritto	Sistema di Indicatori di Metabolismo Urbano per la valutazione di sostenibilità - SIMU (CUP:G33E17000400006)	M-GGR/02	1	12
F2-2020-0020	Centro di Studi Economici ed Internazionali (C.E.I.S.)	Metodi econometrici avanzati per dati ad alta frequenza (MUR - PRIN 2017 HiDEA - CUP:E84I20000330006)	SECS-S/06	1	12
Totale assegni				**2**	

ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Sono ammessi alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca di 2ª fascia indicati nel precedente articolo, studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o laurea specialistica di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b):

b) dottorato di ricerca pertinente ai settori scientifici cui il bando si riferisce, ovvero titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica;

c) curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati.

2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

3. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 del presente bando. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutarne l'equivalenza alla laurea di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 3

Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a master universitari, in Italia o all'estero.

4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 10.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura di ricerca che conferisce l'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

ART. 4

Importo dell'assegno

1. L'importo annuo degli assegni di ricerca di 2ª fascia ammonta a € 22.273,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, come stabilito dall'art. 14, comma 1 del Regolamento.

2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.

3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.

4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 5.

ART. 5

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di

astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

ART. 6

Domande di ammissione e titoli: modalità per la presentazione

1. Ai fini del presente bando, i candidati devono presentare la domanda di ammissione, i titoli posseduti, i documenti ritenuti utili per il concorso e le eventuali pubblicazioni, secondo la seguente modalità on line, entro la data di scadenza indicata nella scheda per ogni singolo assegno di ricerca, ovvero entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pena l'esclusione dalla procedura.

2. Ai fini della compilazione della domanda di ammissione on line e dell'allegata documentazione rilevante è consentito solamente l'uso, anche a mezzo di traduzione, della lingua italiana e della lingua inglese.

3. La procedura per presentare la domanda di ammissione è disponibile on-line alla seguente URI: http://concorsionline.uniroma2.it .

4. I candidati devono procedere alla registrazione indicando i propri dati anagrafici e contatti, seguendo le indicazioni messe a disposizione dalla procedura medesima.

5. Al termine della registrazione il sistema rilascia un PIN che permette la compilazione della domanda di ammissione. Il PIN è inviato anche tramite e-mail unitamente a una scheda riepilogativa dei dati inseriti. In caso di mancato ricevimento del PIN all'indirizzo di posta elettronica, il candidato deve accertarsi dell'esattezza del dato inserito ed eventualmente provvedere al relativo aggiornamento.

6. Dopo la registrazione, il candidato deve accedere nell' area riservata, selezionare il programma di ricerca per il quale intende presentare la domanda di ammissione e seguire le indicazioni fornite dalla procedura.

7. E' possibile salvare e riprendere la compilazione della domanda di ammissione in qualsiasi momento, purché nei limiti temporali fissati dal presente bando.

8. Terminata l'immissione dei dati obbligatori richiesti, il sistema permette l'invio della domanda, previa conferma dei dati inseriti. Per effettuare l'operazione è necessario digitare il PIN ricevuto al momento della registrazione.

9. Al termine della procedura il sistema rilascia un numero di protocollo attestante l'avvenuta consegna della domanda.

10. In caso di eventuale integrazione o modifica di una domanda già protocollata, è possibile annullare la stessa e procedere agli opportuni aggiornamenti sempre nei termini prescritti. Al termine dell'operazione occorre confermare la domanda, alla quale il sistema attribuisce un nuovo numero di protocollo.

11. Il servizio on line è attivo durante tutto il periodo di pubblicità del presente bando **dalle ore 01:30 alle 23:59** (Central European Summer Time).

12. E' istituito un apposito servizio di supporto all'utenza disponibile all'indirizzo: concorsionline@uniroma2.it .

13. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti all'Amministrazione universitaria secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

14. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti dichiarati. L'esclusione sarà disposta con decreto rettorale motivato.

15. Sarà inoltre disposta la decadenza dal diritto all'assegno di ricerca dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione.

16. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei propri contatti da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei contatti indicati nella domanda o da eventuali disguidi tecnici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o, comunque, imputabili ad atto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

17. I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge n. 104 del 5.2.1992 devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge suddetta.

ART. 7

Commissione esaminatrice

1. Il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente bando avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, effettuate da Commissioni esaminatrici nominate con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura di ricerca che intende conferire gli assegni.

2. La Commissione esaminatrice è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l'assegno e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario, ed elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

ART. 8

Modalità di selezione e graduatorie

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.

2. Ai fini della presente selezione, costituisce titolo preferenziale, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali, esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.

3. Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di 100 punti.

3.1. Per i titoli la Commissione, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca, può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 40 punti.

3.2. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 punti.

3.3. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno 36 punti nel colloquio.

4. La Commissione esaminatrice, valutati i titoli, convoca i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.

5. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.

6. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.

7. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Direttore Generale.

8. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

9. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

ART. 9

Formalizzazione del rapporto

1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

2. Gli assegni di ricerca decorrono dal primo o dal quindici di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato.

3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.

4. L'assegnista vincitore della selezione è tenuto a documentare al competente Ufficio amministrativo che tutti i titoli presentati possiedono effettivamente i requisiti richiesti dalla legge o dal Regolamento. 4.1 Se

cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, il vincitore può produrre i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione:

- in originale;
- in copia dichiarata conforme all'originale da un pubblico ufficiale a ciò abilitato;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- in copia unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità degli stessi all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 - bis e 47 del DPR 445/2000.

4.2 Se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del DPR n. 445/2000, il vincitore deve produrre i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione esclusivamente in originale o mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

4.3 Agli atti e ai documenti redatti in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. L'assegnista vincitore della selezione deve produrre all'atto della stipula del contratto le autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dal precedente art. 3 del presente bando.

ART. 10

Durata e rinnovo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno.

2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso,

ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal D.L. del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2015, n. 11.

4. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.

5. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

7. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. La durata degli assegni di ricerca oggetto della presente selezione è specificamente indicata nel precedente art.1.

ART. 11

Decadenza e risoluzione del contratto

1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.

2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.

3. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente bando, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto.

5. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente bando, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta e ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 11, comma 7.

6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.

ART. 12

Diritti e doveri degli assegnisti

1. L'assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo, con l'obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita in occasione del rapporto di collaborazione svolto.

2. La Struttura di ricerca ospitante è tenuta a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dalla Struttura di ricerca medesima.

3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.

4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.

5. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Nei casi di dubbio, la valutazione della compatibilità di attività sopra richiamate con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca oggetto dell'assegno è demandata al Responsabile della ricerca, che deve comunicare il proprio nulla osta al competente Ufficio amministrativo dell'Ateneo.

7. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al competente organo della Struttura di ricerca coinvolta, che deve formulare un giudizio positivo o negativo, una particolareggiata relazione, vistata dal Responsabile della ricerca, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 13

Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica

1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 14

Pubblicità

1. Il presente bando è reso pubblico sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella sezione "Avvisi e bandi" e nel link "La Ricerca" - "Ricerca nazionale e di Ateneo" - "Ripartizione 4 - Assegni di ricerca" - "Bandi attivi", sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Colpani)

GIUSEPPE COLPANI
02.07.2020 13:54:29 UTC